



CENTRO NAZIONALE PER IL VOLONTARIATO

Studi ricerche e collegamento fra le Associazioni

REGOLAMENTO PER IL RINNOVO DEGLI ORGANI.

Articolo 1 – termini ed adempimenti formali.

1. Almeno 90 giorni dalla data di convocazione dell'Assemblea elettiva di cui all'art. 9 Statuto, il presidente del Centro invita i componenti il Consiglio Direttivo a partecipare al Collegio per la presentazione delle liste e delle candidature di cui all'articolo seguente. Con la medesima comunicazione il presidente indica un segretario, a cui contestualmente assegna un termine congruo per l'insediamento del Collegio. Tale termine non è inferiore a 60 giorni dalla convocazione dell'Assemblea elettiva ed è comunque tale da assicurare un ragionevole lasso di tempo per la raccolta delle candidature di cui al paragrafo successivo.

2. Almeno 90 giorni dalla data dell'Assemblea elettiva, ai membri regolarmente iscritti al libro soci è fatto altresì invito a manifestare spontaneamente la disponibilità a candidarsi per le elezioni del Consiglio Direttivo. Il termine ultimo per la presentazione delle candidature spontanee è coincidente con l'insediamento del Collegio per la presentazione delle liste e delle candidature.

3. Almeno 15 giorni dalla data di convocazione dell'Assemblea elettiva al Collegio per la presentazione delle liste e delle candidature presenta al Consiglio Direttivo in carica i risultati del proprio lavoro e l'eventuale proposta di composizione della lista elettorale.

4. i termini previsti ai commi 1 e 2 possono essere derogati per ragioni di calendario e per agevolare lo svolgimento dei lavori degli organi. Le liste elettorali non sono modificabili oltre il termine di cui al comma 3.

Articolo 2 – composizione, ruoli e compiti del Collegio per la presentazione delle liste e delle candidature.

1. L'adesione al Collegio per la presentazione delle liste e delle candidature da parte dei componenti il Consiglio Direttivo è libera, spontanea e gratuita.

2. Il segretario del Collegio è indicato dal presidente, allo scopo di consentire gli atti organizzativi necessari all'insediamento del Collegio stesso. Il Collegio per la presentazione delle liste e delle candidature ratifica la nomina o procede ad una nomina diversa come primo atto al suo insediamento. Il segretario può valersi degli uffici del Centro per lo svolgimento delle proprie mansioni.



CENTRO NAZIONALE PER IL VOLONTARIATO

Studi ricerche e collegamento fra le Associazioni

3. Il Collegio per la presentazione delle liste e delle candidature procede ad organizzare autonomamente i propri lavori, può prevedere articolazioni interne e deleghe ai singoli componenti, approva su proposta del segretario il calendario dei lavori nel rispetto dei termini di cui all'articolo precedente.
4. Il Collegio procede alla verifica delle candidature spontanee pervenute entro la data di insediamento, vagliando i requisiti di eleggibilità, secondo quanto previsto dagli artt. 4 e 8 Statuto. Ai fini dell'ammissibilità della candidatura sono richieste le medesime condizioni per la partecipazione all'Assemblea, ivi incluso il regolare versamento delle quote associative. Il Collegio redige le liste elettorali per l'elezione del Consiglio Direttivo, tenuto conto delle quote di rappresentatività previste dall'art. 14 Statuto e di quanto previsto al comma successivo.
5. Il Collegio per la presentazione delle liste e delle candidature esercita il proprio ruolo in modo attivo, fungendo da stimolo, proposta, suscitando candidature anche oltre i termini di cui all'art. 1 comma 2, facendo emergere le linee programmatiche e progettuali delle varie istanze, ivi inclusa l'indicazione del presidente. Obiettivo prioritario della Collegio è l'aggregazione delle candidature in liste elettorali. Il Collegio formula il miglior bilanciamento nella determinazione esatta delle quote.
6. Al termine del proprio lavoro, e comunque nel rispetto dei termini di cui all'art. 1 comma 3, il Collegio illustra al Consiglio Direttivo la proposta elaborata, presentando una relazione sul percorso compiuto. Entro lo stesso termine il Presidente del Centro rende note a tutti gli aventi diritto di voto le candidature in essere.

Articolo 3 – modalità di voto, Commissione elettorale e proclamazione.

1. L'Assemblea elegge il Consiglio Direttivo con voto segreto, nel rispetto di quanto previsto dallo Statuto. Per l'esercizio del voto delegato ex art. 9 dello Statuto, le schede sono assegnate in numero pari alle deleghe regolarmente verificate e nel rispetto delle previsioni statutarie.
2. L'elezione può avvenire con voto palese se tale modalità è approvata da una maggioranza di 2/3 degli intervenuti.
3. Il voto si esercita indicando una preferenza unica per la lista elettorale o per l'eventuale candidatura singola, che a tal fine è considerata una lista unipersonale.
4. Il Consiglio Direttivo è eletto assegnando i posti disponibili nelle quote di riparto secondo quanto previsto all'art. 14 dello Statuto e dall'art. 2 comma 5 del presente regolamento; i singoli candidati concorrono nella quota di riparto di appartenenza. A tal fine si considera l'ordine di compilazione della lista elettorale più votata, fino ad esaurimento; l'eventuale rimanenza è assegnata alla seconda lista che ha raccolto più voti, e così via.



CENTRO NAZIONALE PER IL VOLONTARIATO

Studi ricerche e collegamento fra le Associazioni

5. Secondo quanto previsto dall'art. 9 dello Statuto, è ammessa l'elezione delle cariche sociali attraverso il voto per corrispondenza. A tal fine, gli aventi diritto non partecipanti all'Assemblea e non rappresentati tramite delega possono manifestare il proprio voto tramite comunicazione cartacea o digitale recante in modo univoco ed inequivocabile la propria intenzione di voto, allegando copia del documento di identità del legale rappresentante. La comunicazione deve pervenire al protocollo del Centro Nazionale per il Volontariato in tempo utile per essere prodotta durante l'Assemblea elettiva. L'utilizzo di questa modalità comporta la rinuncia da parte dell'avente diritto alla segretezza del proprio voto.

6. Per la preparazione dei materiali e delle schede elettorali, il corretto svolgimento delle attività di voto, lo spoglio delle schede e la proclamazione dei risultati è istituita una Commissione elettorale composta da tre membri non candidati al rinnovo degli Organi, nel rispetto del principio di incompatibilità tra controllore e controllato. La Commissione è costituita dal Consiglio Direttivo riunito per gli adempimenti di cui all'art. 1 comma 3. Ogni candidato al rinnovo degli Organi ha diritto di assistere di persona o tramite proprio delegato alle operazioni di spoglio delle schede elettorali.

Articolo 4 – disposizioni finali.

1. Per quanto non direttamente disciplinato dal presente regolamento e per l'interpretazione delle previsioni in materia elettorale ivi contenute e di cui allo Statuto, è fatto competente il Consiglio Direttivo in carica.

2. Il Collegio dei Probiviri di cui all'articolo 16 dello Statuto, in carica ovvero costituito ad hoc, è l'organo deputato a ricevere doglianze e reclami rispetto all'applicazione del presente regolamento ed allo svolgimento delle operazioni elettorali. Per i componenti detto Collegio vige il medesimo rispetto del principio di incompatibilità di cui al precedente articolo 5, ultimo comma.

*Deliberato dal Consiglio Direttivo e dal Comitato d'Indirizzo del 28 marzo 2015,
emendato dalla Commissione per la revisione del Regolamento in data
20/12/2024*